



Coordinatore Nazionale

c.ratti@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca - Enti ex art. 70

Prot. 04_2013 del 21 gennaio 2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dip. Org. Giudiziaria

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

Luigi Birritteri

Al Direttore generale SIA

Daniela Intravaia

Al Direttore generale del personale e della formazione

Emilia Fagnoli

Al Direttore generale del bilancio e della contabilità

Giuseppe Belsito

Oggetto: "Incentivi per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e "tempo di viaggio e tempo di servizio per i dipendenti in missione", due problematiche risolvibili.

La previsione di una quota destinata al personale della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati coinvolto nell'attuazione del processo civile telematico nella proposta di Accordo FUA 2011 e 2012, è senz'altro un primo importante passo richiesto da anni dalla nostra O.S. spesso ostacolata da altri Sindacati (per motivi che non si comprendono) nell'inerzia delle Amministrazioni che si sono avvicendate.

Finalmente abbiamo la sensazione di aver di fronte un'Amministrazione sensibile alle nostre richieste e non perdiamo l'occasione per sottoporre due questioni rilevanti per crediamo siano ormai mature per essere affrontate e risolte.

1) Tempo di viaggio e tempo di servizio per i dipendenti in missione

Pagina 1



Da anni abbiamo richiesto ripetutamente che vengano individuate, ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa. Chiariamo subito che per noi tutti i lavoratori comandati in missione dall'Amministrazione devono vedersi riconoscere il tempo di viaggio come attività di servizio, senza alcuna distinzione.

Si è sempre sostenuto che tutti i lavoratori inviati in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono -durante il viaggio- al servizio per l'Amministrazione pur se inevitabilmente non possono svolgere le funzioni specifiche del proprio profilo di appartenenza, a maggior ragione nei casi in cui la trasferta inizia la domenica o in altro giorno festivo.

Il paradosso al quale si assiste, in vigenza dell'attuale previsione contrattuale è nel dover "recuperare" la differenza temporale rispetto all'orario di lavoro, nonostante per raggiungere la sede di missione si sia impiegato un tempo superiore a quello ordinariamente impiegato per raggiungere la sede ordinaria di servizio.

Alle suddette richieste non si è MAI ricevuto alcun riscontro.

Dalla previsione contrattuale sono passati sette anni senza che si sia provveduto, nelle more:

- ✓ l' indennità di trasferta (sia pure di importo irrisorio) è stata abolita dalla legge finanziaria 2006, salvo poi essere ripristinata solo per alcune categorie di lavoratori;
- ✓ il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- ha ritenuto dover considerare per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, *"attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore"*.

Insomma i lavoratori in servizio nell'Amministrazione giudiziaria sono sempre essere penalizzati rispetto ai lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria eppure si è tutti dipendenti dello stesso Ministero e si ha in comune, oltre al Ministro anche il Sottosegretario ed il Capo Dipartimento.

Da ultimo l'Amministrazione, in data 10/01/2013 presso il Ministero del Lavoro a seguito di una ns. richiesta, ha dichiarato che *"il tempo del viaggio può essere riconosciuto esclusivamente nei limiti della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento"*.



Voglio ricordare a me stessa che l'orario di lavoro viene definito dalla normativa europea e nazionale:

- Direttiva 1993/104/CE: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali";
- D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003, art.1, comma 2 a): "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Il Ministero del Lavoro (circolare n.8/2005) ha evidenziato come la nuova formulazione di definizione dell'orario di lavoro risulti ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente definizione, spostando l'accento sulla **"messa a disposizione del lavoratore"**.

La Corte di Giustizia UE, sentenza 09.09.2003 n° C-151/02, sia pur riferita a diversa fattispecie, ha confermato la medesima interpretazione del Ministero del Lavoro.

La Corte di Cassazione ha ribadito che "il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria e quindi va sommato all'orario di lavoro come straordinario allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione"; in particolare il carattere di funzionalità è stato ravvisato "nel caso di dipendente obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi inviato di volta in volta in varie località per svolgervi la prestazione" (Cfr.tra le tante, Cassazione civile, sez. lav., 14 marzo 2006, n.5496) o, ancora, rivestono il carattere di funzionalità *"tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all'espletamento di una determinata prestazione lavorativa"*.

Per risolvere la questione occorrerebbe una semplice convocazione delle OO.SS.

2) Incentivi per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Fin dal 20 ottobre 2006, la nostra O.S. ha richiesto ripetutamente ai competenti organi ministeriali di modificare il parere dal dott. Belsito reso in data 24/11/2003 in considerazione delle modifiche normative intervenute con il D.L.vo 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" smi.



E' noto, e non mi sento di doverlo sottolineare oltremodo, che il personale è stato coinvolto nella progettazione per la realizzazione delle infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione degli studi di fattibilità di progetti, nella progettazione dei Sistemi informativi automatizzati, nella direzione dei lavori e nei collaudi di hardware, software e reti e tanto altro.

Mi viene in mente la recentissima App che consente di effettuare ricerche sui registri civili degli uffici giudiziari ed offerto gratuitamente dal Ministero della Giustizia. Analisi, progettazione e sviluppo a cura del personale del CISIA di Palermo. I casi sono numerosissimi e vede coinvolta un'altissima percentuale di personale.

Non solo. I contratti gestiti dalla Sua Direzione Generale SIA hanno complessità ed importi elevatissimi, con responsabilità a carico dei R.U.P., D.E.C., collaudatori, contabili ecc. ecc. senza alcun compenso aggiuntivo.

Eppure la normativa attuale prevede esplicitamente il riconoscimento degli incentivi per gli incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori, gli incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori, il direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori, gli incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori, gli altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" ha previsto dettagliatamente le percentuali da riconoscere.

- ✓ lett.d) "*progettazione dei lavori, **servizi e forniture**, con le annesse normative tecniche*";
- ✓ lett.i) "*direzione dei lavori, **servizi e forniture** e attività di supporto tecnico-amministrativo*";
- ✓ lett.s) "*collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori*".



La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n.2 del 25 febbraio 2009 "Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 ha chiaramente previsto che: *"il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori e' affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione (...) al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell' art. 92, comma 5, del Codice"*.

Dopo infinite richieste, l'ufficio legislativo in data 4/8/2010 ci ha dato riscontro sostenendo che: *"gli incentivi riguardano solo gli appalti di lavori pubblici implicando incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di direzione dei lavori e di collaudo: ne restano esclusi invece gli appalti di servizi e forniture. Con riferimento al personale informatico dipendente del Ministero della Giustizia coinvolto nell'informatizzazione dell'Amministrazione, si ritiene che tali compiti rientrino nella qualifica dagli stessi ricoperta"*.

Ancor più stupefacente l'affermazione dell'allora DG del personale che in data 27/05/2010 invocava l'assenza di un DM ad hoc, che sarebbe dovuto essere preceduto da una contrattazione (ma chi convoca le OO.SS.?).

La dott.ssa Fontecchia evidenziava anche che (testualmente) *"la questione riguarda un numero esigo di dipendenti e potrebbe essere vista dalla totalità dei lavoratori come un ingiusto privilegio (...)"*.

Ebbene senza volermi esprimere su tale dichiarazione mi viene difficile accettare che **nel Ministero della Giustizia** l'applicazione di un diritto venga subordinato al numero dei titolari.

Circa la mancata convocazione, fermo restando che da parte della ns. O.S. viene richiesta da ben 6 anni la Cassazione con sent.13384/2004 ha dichiarato: *"l'emanazione di un regolamento non può essere configurata come condizione di esistenza di un diritto, poiché siffatta condizione meramente potestativa, da ritenersi invalida a norma dell'art.1335 c.c..Neppure può essere rilevante in senso contrario che la legge non ponga un termine all'amministrazione per l'emanazione del regolamento: l'inerenza dell'obbligo in questione di un rapporto contrattuale comporta infatti per l'amministrazione il rispetto dei principi di correttezza e buona fede per cui l'A. era tenuta ad emanare il regolamento entro termini ragionevoli. Non*



Coordinatore Nazionale

c.ratti@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca - Enti ex art. 70

avendo a ciò provveduto, l'ente si è reso inadempiente nei confronti dei dipendenti aventi diritto alla liquidazione del fondo ed è tenuto a risarcire loro i danni subiti (...)".

La Corte dei Conti ha successivamente confermato: *"Occorre infatti considerare che, se è vero che ai fini della nascita di quello che è un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (il diritto all'incentivo), come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. lav. n.13384 19.7.2004), ciò che rileva è il compimento effettivo dell'attività, è anche vero che, per le prestazioni di durata dovrà considerarsi la singola frazione temporale di attività compiuta"* (Cfr. CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Puglia DELIBERAZIONE n. 60/PAR/2009).

Riteniamo pertanto indiscutibile sia il diritto che la necessità di procedere immediatamente all'emanazione del D.M. previa convocazione delle OO.SS.

E' di tutta evidenza ma riteniamo doveroso sottolinearlo, che la richiesta è da intendersi a tutto il personale coinvolto nelle menzionate attività del Ministero della Giustizia.

Per quanto sopra esposto e confidando di poter risolvere le questioni rappresentate senza aver la necessità di adire le aule di giustizia, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento precisando che tutta la documentazione citata è in possesso della scrivente e a Vs. disposizione, laddove utile.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale

(Claudia Ratti)
Claudia Ratti